



ALLEGATO



REGIONE
ABRUZZO



PROGRAMMA
OPERATIVO
FESR 2007-2013
Competitività
Regionale e
Occupazione

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI AIUTI A PROGETTI
DI RICERCA INDUSTRIALE E/O SVILUPPO SPERIMENTALE
DESTINATO ALLE IMPRESE NON AGGREGATE A POLI DI
INNOVAZIONE
LINEA A)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 862 del 15 NOV. 2010


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Botanelli



INDICE

Art. 1 Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Definizioni	5
Art. 3 Contesto di riferimento	5
Art. 4 Iniziative ammissibili	6
Art. 5 Disponibilità finanziaria.....	7
Art. 6 Aree tematiche e Soggetti partecipanti.....	8
Art. 7 Caratteristiche dei progetti	9
Art. 8 Effetto di incentivazione per le grandi imprese.....	9
Art. 9 Costi ammissibili.....	10
Art. 10 Intensità previste	12
Art.11 Divieto di cumulo.....	13
Art. 12 Procedure di presentazione delle proposte	13
Art. 13 Documenti da allegare alla domanda	14
Art 14 Requisiti di ammissibilità.....	16
Art 15 Cause di esclusione	17
Art 16 Procedure d'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti.....	17
Art 17 Valutazione dei progetti	18
Art. 18 Modalità e termini di rendicontazione.....	21
Art 19 Erogazione del finanziamento.....	22
Art 20 Validità temporale della misura d'aiuto	24
Art 21 Informazione e pubblicità.....	25
Art 22 Controlli e revoche.....	26
Art. 23 Monitoraggio.....	27
Art 24 Tutela della privacy.....	27
Art. 25 Clausola Deggendorf.....	27
Art 26 Disposizioni finali	28



Art. 1
Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: FESR).
- Regolamento (CE) n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e relative rettifiche.
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate.
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
- Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Regolamento (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondi di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.
- Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 12 aprile 2005.
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina").
- Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 (2006/702/CE).
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
- Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007.
- Programma Operativo Regionale (in seguito "POR") 2007 - 2013, finanziato dal FESR a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2007) 3981 del 17/08/2007 e relativo Strumento di Attuazione regionale (SAR)



- Riprogrammazione del POR FESR 2007/2013 ed approvato con Decisione della Commissione Europea C (2009) 8988 del 12/11/2009.
- Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117).
- Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".
- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155).
- Decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013.
- Avviso pubblico Attività I.1.2 del POR FESR Abruzzo (2007/2013) "Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19.07.2010, n. 559.

Si precisa che ai sensi di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4390 del 27 giugno 2008 "*Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello Sviluppo Economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155)*", la Regione, così come specificato al successivo articolo 28, è tenuta a comunicare preventivamente al MISE (attraverso l'invio degli Allegati I e II alla suddetta circolare) l'intenzione di concedere agevolazioni nell'ambito del suddetto regime. Entro 30 gg il MISE notifica alla Regione l'avvenuto ricevimento delle suddette comunicazioni preventive (Allegato I) e delle informazioni obbligatorie (Allegato II): solo dopo la ricezione di tale notifica la Regione può concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto.



Art. 2
Definizioni

Sono di seguito riportate alcune definizioni, riportate dalla "Disciplina" e dal Reg. (CE) n. 800/2008, necessarie per fornire una conoscenza di base per i potenziali fruitori delle risorse del POR FESR Abruzzo (2007/2013), Attività I.1.1 messe a disposizione con il presente Avviso.

Grande Impresa: un'impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR.

Media Impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di sviluppo sperimentale.


Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

Numero di dipendenti: il numero di unità di lavoro - anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori *marketing*, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.

Art. 3
Contesto di riferimento

La progressiva riduzione del tasso di crescita dell'economia italiana ed abruzzese nell'ultimo quindicennio si inserisce in un contesto internazionale nel quale anche l'Europa sperimenta uno



sviluppo complessivamente inferiore rispetto agli Stati Uniti e ai nuovi Paesi emergenti. La causa principale di questi ritardi viene attribuita essenzialmente ad una scarsa capacità innovativa del sistema produttivo.

Anche il contesto produttivo abruzzese è caratterizzato da alcune significative criticità in grado di rappresentare un ostacolo alla crescita della competitività delle imprese regionali. In particolare viene rilevata la modesta collaborazione tra enti pubblici e imprese private e tra privati nello sviluppo di progetti di R&ST condivisi e la scarsa intensità degli investimenti in queste attività. Pertanto tra gli obiettivi della strategia di sviluppo delineata dal POR FESR ed in particolare dall'Attività I.1.1 *"Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale"* c'è quello di migliorare l'organizzazione del sistema regionale della ricerca, favorendo forme di cooperazione più efficaci tra gli attori dell'innovazione e incentivare/promuovere la spesa privata attraverso l'offerta di strumenti di agevolazione alle imprese, con lo scopo di accrescere la propensione delle aziende ad investire in ricerca e sviluppo. L'Asse I del POR ha l'obiettivo di *"Accrescere l'attrattività del territorio e la competitività del sistema delle imprese abruzzesi attraverso lo sviluppo della R&ST e la promozione della innovazione e della imprenditorialità"*.

In tale contesto sembra opportuno individuare strumenti di sostegno che consentano al sistema produttivo abruzzese di uscire dalle logiche concorrenziali basate sul prezzo e puntare ad una competitività "non prezzo" ovvero "internalizzare" innovazione e conoscenza nel processo produttivo in modo da determinare vantaggi competitivi da utilizzare nel medio-lungo periodo.

Il presente Avviso – finanziato dall'Attività I.1.1 del POR FESR Abruzzo - risponde alla strategia messa in atto a livello europeo con gli Orientamenti Strategici Comunitari e a livello nazionale con il Quadro Strategico Nazionale; in particolare esso punta a rendere l'offerta regionale di RST ed innovazione più efficiente e accessibile alle imprese, esercitando un significativo effetto leva sugli investimenti privati e a superare la modesta propensione agli investimenti in attività innovative.

Si specifica che, in ottica di programmazione unitaria, tale Avviso mira all'attuazione sinergica con altri strumenti finanziari, con la finalità di rafforzare il sistema di aggregazione tra imprese (PMI e Grandi Imprese), università e centri di ricerca.

La dotazione finanziaria di cui dispone tale Avviso, così come specificato al successivo Art. 5 "Disponibilità finanziaria", è destinata alle imprese che non sono aggregate ai Poli di Innovazione costituiti con il contributo dell'Avviso pubblico Attività I.1.2 *"Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione"*.

Art. 4

Iniziative ammissibili

1. Sono considerate iniziative ammissibili quelle che si configurano come progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, come definite dalla "Disciplina" e dal Reg. (CE) n. 800/2008.

2. Per **"ricerca industriale"**, si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.



3. Per “attività di sviluppo sperimentale” s’intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Il progetto di ricerca deve rientrare pienamente in una od in entrambe le categorie di ricerca sopra definite. La proposta progettuale dovrà precisare la quota percentuale dell’intero progetto per ciascuna delle due categorie. In particolare, le imprese coinvolte nell’attività di ricerca dovranno specificare nell’Allegato I la quota percentuale della propria attività per ciascuna delle due categorie.

Art. 5

Disponibilità finanziaria

1. Il presente Avviso “Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e di Sviluppo sperimentale – Linea A)” dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 1.896.140,00 destinata alle aziende non aggregate ai Poli di Innovazione.

2. Qualora, dopo la pubblicazione delle graduatorie ed il conseguente impegno di spesa, si determinassero nuove disponibilità finanziarie derivanti – ad esempio - da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso, etc., si potranno delineare le seguenti alternative:

- agevolazione di ulteriori domande ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di fondi;
- ~~trasferimento delle risorse residue sull’“Avviso pubblico per l’erogazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale destinato alle imprese aggregate ai Poli di Innovazione – Linea B)”~~;
- rimodulazione delle risorse finanziarie nell’ambito dell’Asse I del POR FESR Abruzzo (2007/2013) nel rispetto della normativa vigente;
- apertura di un nuovo Avviso da approvare con Delibera di Giunta.



Art. 6

Aree tematiche e Soggetti partecipanti

1. La Regione Abruzzo, attraverso il presente Avviso, intende supportare progetti per la realizzazione di attività di Ricerca industriale e di Sviluppo sperimentale, che mirano all'implementazione di soluzioni particolarmente innovative applicate ai processi, ai prodotti e ai servizi.

2. Possono presentare domanda di finanziamento:

- piccole e medie imprese, anche in forma associata (RTI) che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, attive al momento della presentazione della domanda e con unità locale nel territorio della Regione Abruzzo;

- Consorzi/Società consortili che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritti al registro delle imprese, attivi al momento della presentazione della domanda e con unità locale nel territorio della Regione Abruzzo.

3. Le grandi imprese, in coerenza con gli indirizzi del QSN e del POR FESR Abruzzo (2007/2013), sono ammissibili al finanziamento solo in forma associata con PMI e nel caso in cui siano in grado di determinare evidenti effetti positivi sul sistema economico locale, in particolare in relazione al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. Le grandi imprese devono dimostrare, nella proposta tecnica, l'effetto di incentivazione dell'aiuto secondo quanto indicato dal punto 6 della "Disciplina" comunitaria e riportato al successivo Art. 8 Effetto di incentivazione per le grandi imprese.

4. Nel caso di RTI, la maggioranza del numero di imprese deve avere unità locale sul territorio regionale.

Nel caso di RTI, la presentazione della domanda di finanziamento presentata dal soggetto mandatario, dovrà essere corredata da una certificazione (secondo lo schema riportato in Allegato II), attestante l'avvenuta costituzione o l'impegno, da parte di mandanti e mandatario, a costituirsi in RTI entro i termini indicati nella comunicazione regionale di notifica della proposta di concessione del finanziamento.

5. Ai sensi della nuova "Disciplina" sono ammesse le imprese operanti nei settori produttivi di beni o servizi (a tal proposito fa fede il codice primario della sede operativa interessata all'intervento). Peraltro, nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile in Gazzetta ufficiale n. L 130 del 15/06/1970 pag. 1 - 3, art. 3] sono ammissibili gli aiuti quando hanno lo scopo di agevolare la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività, sempre che tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernino la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

6. I soggetti di cui al comma 2, possono presentare le proposte progettuali anche con uno dei seguenti soggetti: Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici e altri organismi di ricerca, nel rispetto delle condizioni espresse all'art. 10.



7. I progetti devono essere realizzati in misura prevalente in una sede regolarmente censita presso la CCIAA provinciale di riferimento e localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.

Art. 7

Caratteristiche dei progetti

1. L'investimento complessivo non potrà essere inferiore a euro 150.000,00 e superiore a euro 250.000,00.
2. La durata del progetto, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURA, è compresa tra i 12 mesi ed i 24 mesi
3. Nel caso di RTI il mandatario è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale.
4. Nel caso di RTI, i proponenti devono dichiarare, così come previsto nell'Allegato I, che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai vari *partner* e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

Art. 8

Effetto di incentivazione per le grandi imprese

1. Nel caso in cui i soggetti partecipanti destinatari del finanziamento siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto. Pertanto la singola agevolazione concessa nell'ambito del presente Avviso, può essere concessa solo se, grazie alla concessione dell'aiuto, risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni richiamate dalla Disciplina comunitaria:

a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

c) aumento del ritmo: tempi inferiori per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto d'incentivazione sarà valutato, caso per caso, in fase del processo di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti e verificato prima del pagamento dell'ultima tranche di finanziamento, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell'ultima tranche di finanziamento attraverso relazioni presentate dai



beneficiari per illustrare le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell'aiuto ricevuto.

3. In particolare, l'impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l'effetto di incentivazione dell'aiuto richiesto.

4. I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione che la Regione si incarica di inviare annualmente alla Commissione europea in cui occorrerà chiaramente spiegare come è stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare utilizzando gli indicatori e i criteri qui definiti nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che possano motivare un tasso di aiuto più elevato.

Art. 9

Costi ammissibili

1. Sono ammessi ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 i costi, di cui al presente articolo, sostenuti successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul BUR, che si sostanziano in:

a) Spese per personale impiegato nella realizzazione del progetto. Nell'ambito di tale tipologia sono comprese anche le spese riferite alle funzioni di coordinamento tecnico, di direzione e di attività amministrativa nella misura in cui siano effettivamente impiegate per il progetto di ricerca. La rendicontazione delle spese di personale deve essere resa analiticamente, riflettendone i costi reali.

b) Contratti di collaborazione con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, altri organismi di ricerca definiti ai sensi del punto 2.2 d) della nuova disciplina RSI nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili del progetto.

c) Collaborazioni professionali con singoli professionisti, società o centri di ricerca privati e consulenze specialistiche nei limiti del 20% del totale delle spese ammissibili del progetto e limitatamente alla loro imputabilità al progetto di ricerca. Non sono ammissibili le spese per consulenze né per le collaborazioni professionali a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile.

d) Spese per prestazioni relative all'utilizzo di laboratori e attrezzature non disponibili all'interno dei soggetti proponenti.

e) Spese per attrezzature, anche informatiche, ivi incluso *software* specifico necessario alla realizzazione del progetto, riconosciute fino ad un massimo di euro 20.000,00.

f) Spese di trasferta del personale di cui al precedente punto a) limitatamente alla loro imputabilità alla attività di ricerca, con dimostrazione analitica dei costi sostenuti mediante giustificativi di spesa quietanzati e mediante dimostrazione delle attività realizzate e dell'esigenza della missione svolta; tali spese sono riconosciute fino ad un massimo di euro 20.000,00.

g) Spese generali nella misura del 10% del totale delle spese ammissibili del progetto.

h) Altri costi connessi al progetto così come stabilito dall'art. 31 del Reg. (CE) 800/2008.

i) Spese per la perizia riconosciute fino ad un massimo del 2% del totale della spesa ammissibile e comunque con un importo non superiore a euro 10.000,00.



I suddetti costi devono essere imputati alla specifica categoria tra quelle previste all'art. Art. 4 Iniziative ammissibili.

2. Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, indetraibile) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

3. In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR Abruzzo può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario.

Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a. effettuate anteriormente rispetto alla data di pubblicazione sul BURA della graduatoria definitiva;
- b. effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- c. effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- d. effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- e. relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti) oltre il limite massimo stabilito;
- f. relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc.);
- g. relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;
- h. inerenti l'acquisizione di *hardware* riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc *desktop*, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.) e quindi non direttamente funzionale al progetto di ricerca;
- i. inerenti l'acquisizione di *software* riconducibile a singole postazioni di lavoro quali programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus e quindi non direttamente funzionale al progetto di ricerca in senso stretto;
- j. tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
- k. inerenti i beni usati;
- l. inerenti materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- m. qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- n. inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- o. inerenti il rilascio della polizza fideiussoria o assicurativa;
- p. inerenti tutti i tipi di mezzi targati.



Art. 10
Intensità previste

1. I costi ammissibili del progetto, suddivisi per specifica fase della ricerca, sono finanziati fino ai massimali d'aiuto esposti nelle seguenti tabelle in rispondenza con quanto normato dalla "Disciplina" comunitaria e dal Reg. (CE) n. 800/2008:

Tab.1 – Intensità d'aiuto per progetti di "Ricerca industriale" presentati da singole imprese

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
Piccola Impresa	70%
Media Impresa	60%

Tab.2 – Intensità d'aiuto per progetti di "Ricerca industriale" presentati da RTI

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
Piccola Impresa	80%
Media Impresa	75%
Grande Impresa (solo in collaborazione con PMI)	65%

Tab.3 – Intensità d'aiuto per progetti di "Sviluppo sperimentale" presentati da singole imprese

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
Piccola Impresa	45%
Media Impresa	35%


Tab.4 – Intensità d'aiuto per progetti di "Sviluppo sperimentale" presentati da RTI

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
Piccola Impresa	60%
Media Impresa	50%
Grande Impresa (solo in collaborazione con PMI)	40%

Nel caso di RTI, l'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario partner di progetto.

Affinché siano riconosciute le intensità d'aiuto riportate nelle tabelle 2 e 4 per progetti presentati in RTI vanno rispettate e verificate le seguenti condizioni:

- i. il progetto comporta la collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:



- nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti:
- ii. il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

Nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite *software* libero o *open source*.

Art.11

Divieto di cumulo

1. L'intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali. Esso è tuttavia cumulabile con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concessi a sostegno degli investimenti in RSI.
2. L'intervento agevolativo è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia statali o regionali sempre nel rispetto delle intensità massime previste dall'articolo 10.
3. Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.
4. Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «*de minimis*» a favore delle stesse spese ammissibili.

Art. 12

Procedure di presentazione delle proposte

La domanda, redatta secondo lo schema allegato (Allegato I "Modello di partecipazione"), deve essere inoltrata – **a pena di esclusione - entro e non oltre il 15 febbraio 2011** alla Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara, mediante raccomandata A/R o corriere, in busta chiusa e sigillata.

Ai fini del termine di presentazione fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale. Sulla busta deve essere indicato – **pena esclusione** - il riferimento "*Avviso I.1.1 Sostegno alla realizzazione di progetti di Ricerca industriale e di Sviluppo sperimentale – Linea A*".



Le domande pervenute non conformi agli Allegati previsti dall'Art 13 "Documenti da allegare alla domanda" o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate escluse.

La domanda di ammissione firmata e la documentazione da allegare ai sensi del successivo articolo 13 "Documenti da allegare alla domanda" deve essere scansionata e presentata anche su supporto informatico.

L'Avviso in formato *pdf* e gli allegati in formato *Word* possono essere reperiti sul sito della Regione Abruzzo:

www.regione.abruzzo.it

Sezione Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013

Sezione Bandi

Per la richiesta di informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici: 085/7672326 – 085/7672359.

E' possibile anche inoltrare una *e-mail*, per la richiesta di informazioni, al seguente indirizzo di posta elettronica: servprogint@regione.abruzzo.it

Art. 13

Documenti da allegare alla domanda

I soggetti proponenti – **pena esclusione** - devono presentare una proposta progettuale, con relativo *business plan*, costituita dalla seguente documentazione:

- A) Domanda di ammissione a finanziamento, secondo il *format* di cui all'Allegato I al presente Avviso, sottoscritta – **pena esclusione** - dal legale rappresentante dell'impresa/Consorzio/Società consortile proponente o, nel caso di RTI dai legali rappresentanti dei componenti il raggruppamento (mandatario e mandanti). La domanda deve contenere autodichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR N. 445/2000, relativa a: (i) rispetto della *Clausola Deggendorf*; (ii) rispetto della normativa di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; (iii) rispetto della normativa di tutela per i portatori di *handicap*; (iv) insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06; (v) possesso dei requisiti di ammissibilità formale di cui al successivo Art 14 Requisiti di ammissibilità.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata da:

- a) Fotocopia – **pena esclusione** – della carta di identità o del passaporto in corso di validità del firmatario, con esplicita esclusione di qualsiasi altro documento di identità.
- b) Preventivi in originale, timbrati e firmati, dettagliati per le eventuali forniture di beni di cui alle categorie dell'Art. 9 Costi ammissibili del presente Avviso;
- c) Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, con indicazione della relativa vigenza, con indicazione specifica dell'unità locale, e con indicazione altresì che l'impresa è attiva al momento della presentazione della domanda e con dicitura antimafia;



- d) Certificato DURC “Documento Unico di Regolarità Contributiva” relativo ad appalti di servizi pubblici o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni, rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio del DURC medesimo. In quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato – **pena esclusione** - entro 30 giorni naturali e consecutivi, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta;
- e) Referenze bancarie, rilasciate da un Istituto di credito dichiarante il possesso di idonei requisiti di solvibilità finanziaria e con indicazione della capacità di credito della società richiedente, con data non antecedente il 1 gennaio 2011;
- f) Autodichiarazione, conforme all’Allegato III, resa a **pena esclusione** da tutte le imprese, circa la qualifica di Piccola, Media e Grande impresa.

Nel caso di RTI già costituiti si specifica quanto segue:

La domanda di ammissione conforme all’Allegato I firmata dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, deve essere accompagnata, oltre che dalla documentazione elencata nelle precedenti lettere da a) a f), anche da:

- copia dell’atto di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, da cui si evinca che tra le proprie finalità vi è la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale, con le caratteristiche e le finalità previste dal presente Avviso;
- eventuali regolamenti interni di funzionamento.

Nel caso di RTI non ancora costituito al momento di presentazione della domanda, si specifica quanto segue:

La domanda di ammissione conforme all’Allegato I, firmata dal legale rappresentante del soggetto mandatario del costituendo RTI, deve essere accompagnata, oltre che dalla documentazione elencata nelle precedenti lettere da a) a f) anche – a **pena esclusione** – da un’autodichiarazione in carta semplice intestata resa da ciascun soggetto, pubblico o privato, che intende sottoscrivere il contratto di RTI (mandanti e mandatario), redatta in conformità allo schema di cui all’allegato II, a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara l’interesse a partecipare al costituendo RTI e contenente l’impegno a costituirsi, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione positiva dell’iter valutativo e con l’indicazione dell’impresa mandataria.

Nel caso di Consorzio/Società consortile:

La domanda di ammissione conforme all’Allegato I firmata dal legale rappresentante del Consorzio/Società consortile, deve essere accompagnata, oltre che dalla documentazione elencata nelle precedenti lettere da a) a f), anche da:

- copia conforme dello statuto da cui si evinca che tra le proprie finalità vi è la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale;
- elenco aggiornato dei consorziati;
- eventuali regolamenti interni di funzionamento.



Art 14
Requisiti di ammissibilità

La fase istruttoria è volta a consentire la verifica di requisiti di ammissibilità, il cui mancato possesso impedisce l'accesso alla successiva fase di valutazione.

I requisiti di ammissibilità formale – adottati dal Comitato di Sorveglianza del 14/12/2007 - che verranno verificati nella fase di pre – istruttoria delle proposte sono:

I. Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica

- completezza della documentazione richiesta compreso il *business plan* (richiesto in Allegato I);
- rispetto delle modalità di presentazione del progetto;
- rispetto dei termini temporali previsti per la presentazione della documentazione;
- dichiarazione di impegno al cofinanziamento;
- rilascio da parte del beneficiario dell'aiuto della dichiarazione resa in conformità con l'art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea" (Clausola *Deggendorf*);
- rilascio da parte del beneficiario dell'aiuto della dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il *de minimis*) a valere sul POR FESR, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.

II. Requisiti soggettivi del proponente

- qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dal POR e dalla procedura di accesso;
- conformità tra il settore produttivo in cui opera il soggetto proponente e quello richiesto dal POR e dalla procedura di accesso;
- dimensioni dell'impresa (PMI e/o GI);
- volume di fatturato dell'impresa/e;
- tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

III. Requisiti oggettivi del progetto/proposta

- rispondenza del progetto alle tipologie di intervento previste nel POR e nella procedura di accesso;
- non sovrapposizione con altri finanziamenti rivenienti da Fondi Comunitari ad esclusione di quelli per i quali sussiste la cumulabilità;
- localizzazione dell'intervento in area ammissibile ai benefici;
- coerenza con la programmazione di settore (se esistente);
- eventuale soglia di costo minimo e/o massimo ammissibile in relazione al progetto (art.7).



Art 15
Cause di esclusione

Sono esclusi dalla fase di valutazione, oltre ai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 14, anche i soggetti che si trovano in una delle condizioni seguenti:

- i. in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- ii. colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- iii. non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
- iv. hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche o hanno avuto provvedimenti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche e non hanno restituito quanto dovuto;
- v. rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili della Commissione Europea (*Clausola Degendorf*);
- vi. condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Art 16
Procedure d'istruttoria per l'ammissibilità dei progetti

La Regione Abruzzo procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui all'Art 12 "Procedure di presentazione delle proposte" all'Art 13 "Documenti da allegare alla domanda" all'Art 14 "Requisiti di ammissibilità" e all'Art 15 "Cause di esclusione".

Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l'integrazione di ulteriore documentazione ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all'intervento, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dalla Regione stessa.

La fase istruttoria si conclude con apposito verbale approvato con determinazione dirigenziale. Ai soli esclusi verrà data comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione.



Art 17
Valutazione dei progetti

Le domande che hanno superato l'istruttoria sono valutate secondo i criteri stabiliti nel presente articolo da una Commissione di valutazione, nominata con Determina Direttoriale, composta da esperti esterni con la presenza di un membro interno. La procedura viene conclusa con la formulazione di una graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse disponibili. Conseguentemente con specifico verbale della Commissione di valutazione e, conseguentemente, a cura della competente struttura si procede all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria. Del suo esito viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul BURA; agli ammessi e finanziabili è data comunicazione anche mediante raccomandata A/R. La graduatoria contiene le indicazioni delle istanze ammesse e finanziabili e quelle ammissibili ma non finanziabili.

Entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, deve confermare con apposita dichiarazione la volontà di attuare l'intervento. L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURA.

La Commissione di valutazione esaminerà le istanze assegnando i punteggi a ciascuna proposta secondo i seguenti criteri ponderati:



Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
Efficacia del progetto proposto rispetto all'obiettivo di "attività" (max 60 punti)	Grado di aderenza all'obiettivo delle attività proposte	Adeguatezza delle metodologie descritte rispetto agli obiettivi della ricerca industriale/sviluppo sperimentale	5 punti
	Efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza ed integrazione delle tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti e congruenza tra finanziamento richiesto (preventivo interno dei costi) e risultati attesi del progetto	Completezza e adeguatezza del progetto, con riferimento a: - presenza di GI e PMI; - ruolo previsto per ciascun soggetto; - qualità e rilevanza delle esperienze dei co-proponenti/partner rispetto agli obiettivi del programma proposto	Fino a 20 punti
		Presenza di PMI coinvolte in numero maggiore di 3	1 punto per ogni PMI superiore a 3 fino ad un max di 7 punti
	Ricadute sul sistema produttivo locale e rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche ed alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento	Ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività quale impatto atteso sul prodotto industriale	Fino a 20 punti
	Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale comunitaria e nazionale	Eventuale integrazione prevista con altri strumenti programmatici	5 punti
	Impatto occupazionale qualificato (personale altamente qualificato)	Presenza (numero) di accordi di collaborazione con strutture che dispongono di personale altamente qualificato	1 punto per ogni struttura (centri di ricerca pubblico-privati, università) che dispone di personale altamente qualificato fino ad un max 3 punti



Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
Efficienza attuativa, in termini di livello di progettazione, cantierabilità e tempistica di esecuzione (max 30 punti)	Fattibilità tecnico economica (<i>business plan</i>) e completezza della Progettazione	Sostenibilità in termini di distribuzione delle attività e dei relativi costi e dell'affidabilità economico-finanziaria del soggetto proponente	Fino a 10 punti
	Aderenza della tempistica indicata nel progetto al cronoprogramma d'attuazione	Livello di rispondenza tra le fasi di implementazione del progetto e le indicazioni concernenti la tempistica di realizzazione dello stesso (cronogramma)	5 punti
	Adeguatezza dello schema organizzativo rispetto agli obiettivi	Complementarità e affidabilità delle competenze dei partecipanti al GdL previsto per il progetto (in termini di adeguatezza delle competenze, esperienze pregresse nella gestione di progetti complessi) in relazione ai ruoli e attività assegnati all'interno del progetto	Fino a 15 punti



Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Punteggio
Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi (max 10 punti)	Qualità progettuale con riferimento alle potenzialità di valorizzazione del servizio/ricerca/innovazione	Livello di professionalità dei soggetti da coinvolgere nei progetti di ricerca in termini di qualifica, esperienze pregresse nella gestione di attività di ricerca e innovazione e di diffusione degli obiettivi	5 punti
	Grado di innovatività dell'operazione/progetto (es. titolarità di brevetto)	Effetto innovazione conseguibile attraverso il progetto	2 punti
	Grado di integrazione con altri interventi di filiera produttiva, di rete territoriale	Eventuale integrazione con Industria 2015	3 punti

Come già indicato all'Art. 6 Aree tematiche e Soggetti partecipanti, per i progetti presentati dalle grandi imprese, la valutazione sull'utilità industriale del progetto e sulla capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo del sistema economico locale dovrà essere effettuata soprattutto in relazione al coinvolgimento delle piccole e medie imprese. La presenza di almeno una piccola o media impresa e/o la previsione nel progetto di attività di trasferimento tecnologico indirizzate alle piccole e medie imprese locali previste nel progetto, saranno considerati fattori sufficienti a garantire il coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

In ogni caso, non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano ottenuto, per ciascun macro criterio, almeno un punteggio pari al 60% del punteggio parziale ed un punteggio complessivo pari almeno a 60 punti.


Art. 18

Modalità e termini di rendicontazione

1. La documentazione amministrativa e contabile per la rendicontazione in itinere e finale (ovverosia l'attestazione della spesa in fase di attuazione e a conclusione dell'intervento) da parte del soggetto proponente deve essere obbligatoriamente presentata alla Direzione Sviluppo Economico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.

2. La rendicontazione finale (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato VI, ed in conformità a quanto prescritto al successivo Art 19 Erogazione del finanziamento, par. 1.3. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, la Regione procederà alla verifica finale. Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti. Al termine della verifica finale, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure



- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; *oppure*
- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche *in loco* presso il beneficiario o, nel caso di RTI, presso il mandatario.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell'Amministrazione Regionale e di altri soggetti aventi titolo fino al 31/12/2018. Il beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa sostenuta presso la propria sede. Qualora i giustificativi di spesa siano intestati a imprese/organismi di ricerca costituenti il RTI, il Soggetto referente sarà tenuto a conservarne copia con indicazione del luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e fiscali obbligatori.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura "*fattura pagata con il contributo delle risorse FESR – P.O.R. Abruzzo FESR 2007-2013 – Attività I.1.1 – Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Linea A)*". La diretta connessione con il progetto ammesso al contributo deve essere espressamente indicata anche in sede di "contabilizzazione" nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati.

In linea generale per la procedura di rendicontazione delle spese e di conservazione dei documenti contabili si rimanda al Manuale di Gestione dell'AdG e alla pista di controllo per l'Attività I.1.1 del POR FESR (2007/2013).

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari (principio della tracciabilità della spesa), tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Si specifica che, in nessun caso, non sono rendicontabili le stesse spese su progetti differenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11.

Art 19

Erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato in forma di contributo a fondo perduto e sarà erogato al beneficiario o, nel caso di RTI, ai singoli beneficiari appartenenti al RTI. Il contributo verrà accreditato sull'apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione, con attestazione della spesa, dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente lo specifico schema (Allegato IV).



messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale. I contributi pubblici agli investimenti sono erogati in riferimento alla tipologia dell'investimento indicata nel progetto da parte del beneficiario.

1.1. Prima quota di contributo

La prima quota, pari al 35% del contributo pubblico assegnato, potrà essere erogata sia a titolo di anticipazione che a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario.


Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il facsimile che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione regionale (allegato V). La polizza potrà essere estinta automaticamente solo a seguito della verifica finale con esito positivo. La fideiussione sarà estinta automaticamente a seguito della verifica della attestazione delle spese che danno titolo all'erogazione della prima quota di contributo, dalla quale deve risultare la corretta e completa realizzazione di quanto programmato e rendicontato; tale attestazione è effettuata secondo le modalità prescritte (al successivo capoverso) per l'erogazione a stato di avanzamento;
- b. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- c. Certificato DURC "Documento Unico di Regolarità Contributiva" relativo ad appalti di servizi pubblici o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni, rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio del DURC medesimo. In quest'ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato – **pena esclusione** - entro 30 giorni naturali e consecutivi, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta;

Nel caso in cui i beneficiari intendano richiedere la prima quota di contributo in base a stato di avanzamento, dovranno dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 35 % delle spese ammissibili.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- b) Certificato DURC "Documento Unico di Regolarità Contributiva" relativo ad appalti di servizi pubblici o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni, rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio del DURC medesimo. In quest'ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato – **pena esclusione** - entro 30 giorni naturali e consecutivi, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta;
- c) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (Allegato VII) sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);



- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub c), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- f) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- g) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- h) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto e) secondo lo schema in Allegato VIII.

1.2. Successive quote di contributo

Ulteriori quote di contributo saranno erogate dalla Regione in misura corrispondente all'entità degli stati di avanzamento approvati non inferiori al 20% del totale della spesa ammessa, dietro presentazione di specifica richiesta. Gli stati di avanzamento, comprensivi della quota di anticipazione/acconto, non possono superare l'80% del totale della spesa ammissibile. Tali quote di contributo saranno assegnate a seguito della verifica circa l'effettività delle spese rendicontate.

Allegata alla richiesta dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a h) del precedente capoverso 1.1.

1.3. Saldo del contributo

Il saldo del contributo, sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre, pena la revoca del contributo entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del progetto.

La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a h) del precedente capoverso 1.1 integrata da una dichiarazione da parte di ogni singolo beneficiario che attesti che tutte le fatture o titoli equivalenti afferenti l'intero programma di investimento sono state pagate e quietanzate.

Il saldo del contributo verrà erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche indicate al precedente Art. 18 "Modalità e termini di rendicontazione", entro 3 mesi dal ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

Ai fini del riconoscimento della spesa il beneficiario, in sede di rendicontazione finale, è tenuto a presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, secondo lo schema in Allegato IX.

Art 20

Validità temporale della misura d'aiuto

I Progetti finanziati con le risorse del presente Avviso non potranno superare, nella fase di attuazione, il 30 giugno 2014, salvo proroghe autorizzate dall'Amministrazione regionale.

Si specifica che, la data di inizio delle attività di ricerca scientifica e/o sviluppo sperimentale sarà a partire dalla pubblicazione della graduatoria sul BURA.



A tal fine si precisa che, ai fini dell'ammissione al contributo la data di inizio del progetto è quella relativa alla comunicazione di accettazione del contributo da parte del beneficiario;

Art 21

Informazione e pubblicità

A) Informazione e pubblicità

Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico".

Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale .

Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione Europea";
- l'indicazione del "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale".

La Regione potrà chiedere al beneficiario di fornire alla Regione, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite *web* o altri strumenti di comunicazione.

Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Operativo Regionale (ed ai risultati conseguiti).

B) Monitoraggio e valutazione

L'Autorità di Gestione del POR svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.


A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.

L'attività di monitoraggio si svolgerà sulla base di idonei indicatori.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di Gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.

C) Comunicazione del trasferimento della sede

Il beneficiario, durante lo svolgimento del progetto e nei cinque anni successivi alla conclusione dello stesso, deve dare comunicazione di eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa), di svolgimento del progetto tramite trasmissione al Responsabile di Attività della visura Camerale, entro 30 gg dall'avvenuta modifica.



Art 22
Controlli e revoche

1. La Regione, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dalla Relazione ex art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006, curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte del beneficiario, finanziario del progetto di ricerca. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Regione provvederà all'annullamento d'ufficio del provvedimento di erogazione ed al conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi la presenza di inadempienze da parte del beneficiario nella esecuzione del Programma di attività, la Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo provvederà alla risoluzione per inadempienze ed al conseguente recupero delle somme indebitamente introitate dal beneficiario.

2. Si procederà, altresì, alla revoca (totale o parziale) degli aiuti concessi nei seguenti casi:

- a) mancato completamento del progetto di ricerca anche per cause non imputabili al beneficiario;
- b) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni, mendaci, inesatti o reticenti;
- c) qualora il beneficiario non presenti la documentazione finale di spesa entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti a qualsiasi titolo, distratti o trasferiti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca;
- e) qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano pregiudicare la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato;
- f) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione;
- g) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dall'Avviso, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- h) nel caso in cui a seguito della verifica finale fosse accertato un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle riconosciute nel provvedimento di concessione, si procede a revoca totale;
- i) in caso di cessazione dell'attività del beneficiario entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto ammesso all'agevolazione;
- j) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento del beneficiario ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto ammesso all'agevolazione;
- k) in caso di cessazione o trasferimento della sede operativa al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto ammesso all'agevolazione;



- l) qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.
3. Qualora sia disposta la revoca parziale/totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare o parziale del contributo erogato.
4. In caso di revoca l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L.241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento definitivo di revoca, nel caso in cui i destinatari non hanno restituito quanto dovuto, è disposto il recupero coattivo delle somme percepite comprensive degli interessi e della rivalutazione monetaria, fatto salvo il caso in cui il provvedimento di revoca sia oggetto di ricorso giurisdizionale.

Art. 23

Monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a fornire alla Regione, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale rif. concessione/convenzione

Art 24

Tutela della privacy

1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.
2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Abruzzo, per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati".
3. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 25

Clausola Deggendorf

Gli aiuti previsti dal presente Avviso non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La Regione Abruzzo, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI



serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza *Deggendorf*, richiede-in occasione della stipula della convenzione- la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista.

Art 26
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 e relativo SAR.



Allegati

- I Domanda di ammissione a finanziamento
- II Dichiarazione di interesse a costituirsi in RTI
- III Dichiarazione di qualifica Piccola, Media o Grande Impresa
- IV Richiesta anticipazione/acconto
- V Schema di garanzia fidejussoria
- VI Richiesta saldo
- VII Riepilogo spese
- VIII Dichiarazione liberatoria
- IX Schema di perizia tecnica giurata a conclusione del progetto

